

NOTA INFORMATIVA 15/2024:

SUPERDEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

Il D.M. 25 giugno 2024 definisce le disposizioni attuative della maggior deduzione del 20% o del 30% (per i lavoratori meritevoli di maggior tutela) sul costo dei nuovi assunti, introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.

I titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, hanno diritto, per il periodo d'imposta successivo (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ad una deduzione dal reddito pari al 20% del minore tra:

- a. il costo effettivo relativo ai nuovi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b. l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, voce B9), rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (o alle corrispondenti voci di costo del personale per i soggetti che non redigono il bilancio); per i professionisti si terrà conto della differenza dei pagamenti per il personale effettuati nel 2024 rispetto al 2023.

Se (b) non è minore di (a), l'Ires risparmiata per le società è pari al $(20\% \times 24\%) = 4,8\%$ del costo 2024 dei neoassunti.

Il costo relativo ai nuovi assunti rientranti in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (es. disabili o donne di qualsiasi età con almeno due figli), è maggiorato di un'ulteriore percentuale del 10% (così che la deduzione è del 30% invece che 20%) con un'Ires risparmiata pari al 7,2% ($30\% \times 24\%$).

Qualora (b) sia minore di (a), in presenza di entrambe le categorie di lavoratori ("ordinari" e "meritevoli"), il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato di ciascuna di esse.

La maggiorazione spetta se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente, tenendo presente che:

- non vengono presi in considerazione i lavoratori collocati presso stabili unità situate all'estero o assunti da altre società del gruppo;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in ragione della durata ridotta della prestazione lavorativa;
- i lavoratori il cui rapporto a tempo determinato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato rilevano a decorrere dalla data della conversione.

Per gli enti non commerciali, la maggiorazione spetta esclusivamente con riferimento alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile. La maggiorazione del costo per il personale impiegato sia nell'attività istituzionale, sia in quella commerciale spetta in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L'agevolazione può essere combinata con i seguenti sgravi dei contributi previdenziali:

- 50% per un triennio, fino a 3.000 euro annui, sull'assunzione a tempo indeterminato di giovani con meno di 30 anni;
- 50% (inclusi i contributi INAIL) sull'assunzione a tempo indeterminato (fino ad un massimo di 18 mesi) di donne svantaggiate (es. almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi);
- fino al 100% (fino ad un massimo di 12 mesi) sull'assunzione di beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro;
- esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (fino ad un massimo di 18 mesi) sull'assunzione di soggetti con almeno 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi.